

**Decreto 19 maggio 1999**  
**“Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti”**

*(G.U. 4 settembre 1999, n. 208)*

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica

*(Omissis)*

**Art. 2**

**1.** Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socioeconomiche che le connotano, le seguenti, svolte nei vari settori di attività economica:

- **"lavori in galleria, cava o miniera"**: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- **"lavori nelle cave"** mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- **"lavori nelle gallerie"** mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- **"lavori in cassoni ad aria compressa"**;
- **"lavori svolti dai palombari"**;
- **"lavori ad alte temperature"**: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- **"lavorazione del vetro cavo"**: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- **"lavori espletati in spazi ristretti"**, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- **"lavori di asportazione dell'amianto"** mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

*( Omissis).*

**Elenco n. Settori interessati a lavoro a catena**

<b>Lavorazioni</b>
Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
Elettrodomestici
Altri strumenti ed apparecchi
Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc
Confezione di calzature in qualsiasi materiale anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

**Tabella 1 - lavoratori addetti ad attività usuranti e addetti a lavoro a turni per un numero minimo di 78 notti**

Anno	(1) somma di età anagrafica e anzianità contributiva	(2) età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1
2009 – dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009	93	57
2010	94	57
2011	94	57
2012	94	57
Dal 2013 (*)	94 (*)	58 (*)

(\*) Dal 2015 i requisiti sopraindicati sono adeguati agli incrementi della speranza di vita come disciplinato dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010.

**Tabella 2 – lavoratori addetti a turni per un numero minimo di notti compreso fra 77 e 72**

Anno	(1) somma di età anagrafica e anzianità contributiva	(2) età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1
2009 – dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009	93	57
2010	94	57
2011	94	58
2012	94	58
Dal 2013 (*)	94 (*)	59 (*)

(\*) Dal 2015 i requisiti sopraindicati sono adeguati agli incrementi della speranza di vita come disciplinato dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010.

**Tabella 3 – lavoratori addetti a turni per un numero minimo di notti compreso fra 71 e 64**

Anno	(1) somma di età anagrafica e anzianità contributiva	(2) età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1
2009 – dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009	93	58
2010	94	58
2011	94	59
2012	94	59
Dal 2013	95 (*)	60

(\*) Dal 2015 i requisiti sopraindicati sono adeguati agli incrementi della speranza di vita come disciplinato dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010.

**Rimane comunque ferma la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, indipendentemente dall'età anagrafica, qualora in possesso di un'anzianità contributiva pari a 40 anni.**

Roma, 26 gennaio 2011

**Attuazione della legge delega in materia di lavori usuranti: osservazioni di Cgil, Cisl e Uil allo schema di decreto legislativo già a suo tempo adottato dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo 2008.**

Cgil, Cisl e Uil ritengono particolarmente importante che venga adottata nel nostro ordinamento, per la prima volta in modo strutturale, una disciplina organica dei benefici pensionistici concessi a taluni lavoratori che abbiano svolto attività di lavoro particolarmente usuranti.

Cgil, Cisl e Uil ritengono positiva la volontà espressa dal Ministero del lavoro nel corso dell'incontro del 25 gennaio u.s. di prendere a riferimento lo schema di decreto legislativo adottato dal Governo nel marzo del 2008 ma mai emanato definitivamente a causa dell'interruzione anticipata della legislatura.

Cgil, Cisl e Uil al tempo stesso ribadiscono alcune richieste, finalizzate a rendere il testo del provvedimento maggiormente conforme agli obiettivi della legge 247/07:

- l'indicazione che l'accesso al beneficio possa avvenire, nella fase transitoria, avendo effettuato l'attività particolarmente usurante per la metà dell'intera vita lavorativa o, alternativamente, per sette anni negli ultimi 10;
- l'eliminazione di ogni eventuale vincolo che legghi il diritto al beneficio alla condizione dello svolgimento dell'attività usurante nell'anno precedente la decorrenza della pensione);
- il riconoscimento della disponibilità - e non della reperibilità - notturna sul luogo di lavoro come lavoro notturno a tutti gli effetti, come affermato da diverse sentenze della Corte di Giustizia Europea
- un'indicazione del numero di giorni lavorati nel periodo notturno e del corrispondente riferimento in termini di ore lavorate che tenga conto dell'attuale organizzazione del lavoro e delle previsioni formulate dalla contrattazione collettiva, salvaguardando i lavoratori che abitualmente svolgono durante il periodo notturno almeno una parte del loro orario di lavoro. In particolare, Cgil, Cisl e Uil chiedono che il numero minimo delle

64 notti all'anno effettuate nel periodo notturno, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009, venga espresso anche in termini di ore lavorate (384 corrispondenti a 64 giorni per 6 ore di lavoro giornaliero convenzionali). Il riferimento ai 64 giorni lavorativi effettuati nel periodo notturno rappresenta, infatti, una soglia equa ed irrinunciabile che non può essere aumentata per il fatto che, altrimenti, si escluderebbero dai benefici la maggior parte dei lavoratori e delle lavoratrici che svolgono la propria attività su turni di lavoro avvicendati. L'indicazione delle 384 ore lavorate, in aggiunta al riferimento del numero di giornate minime di lavoro effettuate nel periodo notturno, consentirebbe infatti di ampliare l'area dei beneficiari con riferimento ad alcune tipologie di lavoro particolarmente faticose e pesanti che altrimenti verrebbero esclusi, pur svolgendo nel periodo notturno un numero di ore mediamente più lungo rispetto ad altri settori. In considerazione di queste premesse chiediamo che possano essere ammessi ai benefici sia pure ridotti i lavoratori che svolgano nel periodo notturno la loro attività di lavoro per almeno 64 giorni l'anno o 384 ore all'anno nel periodo notturno.

Le tipologie di lavoro e le modalità di svolgimento delle mansioni ammesse ai benefici non sono certo esaustive dell'insieme dei lavori particolarmente faticosi e pesanti. Per questi motivi, pur prendendo atto dei vincoli di spesa già previsti dalla legge 247/07, Cgil, Cisl e Uil chiedono al Governo di formulare, già nel testo del nuovo schema di decreto legislativo, un impegno a sostenere la contrattazione collettiva e la bilateralità nel prevedere forme integrative di solidarietà a beneficio dei lavoratori e dei settori che attualmente non rientrano nelle agevolazioni previste dalla legge .

Le richieste che Cgil, Cisl e Uil avanzano tengono anche conto dei maggiori risparmi ottenuti a seguito del differimento dell'attuazione della delega.

**p. la Cgil**

**p. la Cisl**

**p. la Uil**

**I Segretari confederali**

**(Vera Lamonica)**

**(Maurizio Petriccioli)**

**(Domenico Proietti)**

**CGIL Nazionale**  
Corso d'Italia, 25  
00198 ROMA

**CISL Nazionale**  
Via Po, 21  
00198 ROMA

**UIL Nazionale**  
Via Lucullo, 6  
00187 ROMA